



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 del Reg.

Oggetto: Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Paola per Filardi Carmela.

Data 25.10.2016

L'anno Duemilasedici il giorno 25 del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>SABATINO Monica</b>	<b>SI</b>	
2)	<b>MORELLI Giovanni Battista</b>	<b>SI</b>	
3)			
4)	<b>CANNATA Gianluca</b>	<b>SI</b>	
5)	<b>RUBINO Antonio</b>	<b>SI</b>	
6)	<b>PATI Emma</b>	<b>SI</b>	
<b>Totale</b>		<b>05</b>	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Paola per Filardi Carmela.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

#### DELIBERA

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Paola per Filardi Carmela.*
- NOMINARE** Legale di Fiducia dell'Ente L'Avvocato Eurgione Fabrizio del Foro di Paola;
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

**ED INOLTRE;**

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

#### DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

**La presente deliberazione viene rimessa:**

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



# CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Paola per Filardi Carmela

L'Ufficio Proponente

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.

Data 25/10/2016 Il Sindaco

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere:.....  
Data 25/10/2016 Il Responsabile: (Dr. Mario Albo)

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.  
Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:.....  
Data 25/10/2016 Il Responsabile Favorevole

Intervento ..... cap...../PEG .....  
Bilancio Corrente Esercizio – euro 200,00  
 Competenza  Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata .....200.00.  
- variaz. In aumento.....  
- variaz. In diminuzione.....  
- somme già impegnate.....  
- somma disponibile.....  
Data 25 OTT. 2016  
Il Responsabile:

Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante

<u>25/10/2016</u> <u>ore 12,30</u>	<b>SI APPROVA LA PROPOSTA</b> <u>AUV TURCIONE FABRIZIO</u>				
SABATINO	MORELLI		PATI	RUBINO	CANNATA

Deliberazione n° <u>211</u>	Presenti n° <u>5</u>	Voti Favorevoli n° <u>5</u>	Voti Contrari n° <u>/</u>	Astenuti n° <u>/</u>	Imm. Esecutiva <u>su</u>	Capigruppo <u>su</u>	Prefettura <u>/</u>
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

<b>Rimettere copia delibera</b>
1) Resp. Ufficio Personale
2) Responsabile Settore Finanziario



**Il Segretario Generale**  
(Dr.

*Premesso*

- Che in data 27.10.2016 è fissata udienza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Paola i91 procedimento inerente l'opposizione a sanzione amministrativa proposta contro il Comune di Amantea da Filardi Carmela Patricia;
- Che trattasi di materia tributaria in cui è acclarato che la competenza è della Commissione Tributaria infatti e tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto
- **Che per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni ed espressamente l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:**

*"Non sono ammesse:*

*a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;*

*b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"*

- **Che** quindi non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni;
- **Che** non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- **Che** la *ratio* di tali limitazioni consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria;
- **Che** tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale *"1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni."*
- **Che** pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.

*Constatato* quindi di doversi opporre in giudizio per far valere le ragioni dell'Ente;

Visti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

**DELIBERA**

**La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto.**

- Di resistere all'opposizione a sanzione amministrativa proposta da Filardi Carmela Patrizia presso il Giudice di pace di Paola;
- Di incaricare un legale di fiducia nella persona indicata dalla Giunta Municipale con la delibera di approvazione della presente proposta;
- Demandare al Sindaco, al quale per legge compete la rappresentanza legale dell'Ente alla firma della procura ad litem;
- Approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto d cui forma parte integrante e sostanziale, regolante i reciproci rapporti tra professionista incaricato e la P.A.;
- Di impegnare per il presente giudizio la somma di euro 200,00 sull'intervento 1010203 cap. 333 del bilancio 2016 dando atto che il compenso complessivo del legale non potrà essere determinato in una cifra superiore alla tariffa e in base alle risultanze del giudizio.



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

**OGGETTO:** RESISTENZA AD OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA  
PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PAOLA DA FILARDICARMELA  
PATRICIA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO  
\_\_\_\_\_ QUALE PROCURATORE SPECIALE E  
DIFENSORE DELL'ENTE**

L'anno duemilaundici , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Amantea, sita in Corso Umberto 1°, n. 7 e nell'Ufficio del Responsabile degli Affari Legali. In esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con la quale è stato conferito all'Avv. \_\_\_\_\_ l'incarico di procuratore speciale e difensore di questo Ente nella resistenza presso il Giudice di Pace di Paola ad opposizione a sanzione amministrativa proposta da Filardi Carmela Patricia.

**TRA**

Il Comune di Amantea (codice fiscale 86000330786), rappresentato dal Sig Aloe Mario nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali del medesimo Ente, nato a Amantea il 21.05.1952 e domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Comune, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

**E**

L'Avv \_\_\_\_\_ nato a ..... il ..... ed ivi residente in ....., Codice Fiscale/Partita Iva ..... del foro di .....

**PREMESSO:**

1) **Che**, in relazione al giudizio di cui trattasi:

Con deliberazione n. \_\_\_\_\_ adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ è stata disposto resistenza al giudizio.

Che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico all'Avv. \_\_\_\_\_ quale procuratore speciale e difensore dell'Ente ;

a) Che il rapporto tra il Comune e l'Avvocato di fiducia incaricato dev'essere definito con la sottoscrizione di apposita convenzione che costituisce presupposto essenziale ed imprescindibile per il concreto espletamento dell'incarico in parola.

### TANTO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto in appresso

**ART. 1** - Il Comune di Amantea, rappresentato per come in premessa, conferisce incarico all'Avv. \_\_\_\_\_ di procuratore speciale e difensore nella resistenza presso il Giudice di Pace di Paola ad opposizione a sanzione amministrativa proposta da Filardi Carmela Patricia.

**ART. 2** - L'incarico di cui sopra si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla incompatibilità per l'accettazione di incarichi per conto di Enti Pubblici; a tale scopo l'avvocato incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_ al n. .... dal ..... e di non avere rapporti con l'Amministrazione o con Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera professione;
- b) di non avere, comunque, rapporti di qualsiasi genere in contrasto con l'affidamento ed espletamento del presente incarico;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;

**ART. 3** - Il costituito professionista incaricato, si obbliga a rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio sopraindicato, svolgendo tutte le attività necessarie all'utile espletamento dell'incarico medesimo; in tale contesto ed al fine di tenere il Comune costantemente informato sull'evolversi del giudizio, lo stesso professionista si impegna a rimettere al Comune di Amantea gli atti difensivi man mano prodotti nel giudizio medesimo.

**ART. 4** - Per le attività professionali prestate, a fronte dell'incarico conferito, in ordine al giudizio di cui trattasi ed a conclusione della singola fase giudiziale, il professionista incaricato rimetterà relativa parcella, vistata dal competente per un importo non superiore ai minimi della tariffa dell'ordine oltre spese anticipate, C.A.P. ed I.V.A.

**ART. 5** - Nella compilazione della parcella professionale antescritta, da liquidarsi a cura del competente ufficio comunale, il professionista incaricato si obbliga espressamente per un importo non superiore ai minimi della tariffa dell'ordine oltre spese anticipate, C.A.P. ed I.V.A.

Avuto riguardo alla complessità del procedimento giudiziario in oggetto, il compenso professionale per onorari determinato ai sensi della normativa vigente e della presente convenzione può essere stimato in

euro 200,00 Il compenso per onorari non potrà essere superiore ai minimi previsti dalle tariffe dell'ordine.

E' fatto espresso onere al professionista incaricato di comunicare al servizio affari legali del Comune di Amantea l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la suddetta stima del compenso professionale.

Per quanto inerente la voce "spese anticipate", le parti concordano e convengono che il diritto alla liquidazione ha come presupposto essenziale ed imprescindibile la presentazione della documentazione probatoria dimostrante la spesa medesima sostenuta; in assenza della prescritta documentazione probatoria non si darà corso ad alcuna liquidazione ed il professionista incaricato dichiara che in tale ipotesi la spesa, pur sostenuta, ma non documentata, non verrà inserita alla voce "spese anticipate".

**ART. 6** - Il Comune di Amantea, ricevuta la parcella ed accertata la regolarità della stessa, procederà alla relativa liquidazione entro quattro mesi dalla data di acquisizione della parcella medesima, senza che il professionista possa richiedere interessi o rivalutazione monetaria qualora il pagamento intervenga entro il termine suddetto. Alla liquidazione seguirà l'emissione delle corrispondenti fatturazioni.

**ART. 7** - Il Comune s'impegna a garantire al professionista l'accesso alla documentazione ed informazione necessari per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione.

**ART. 8** - È facoltà dell'Amministrazione Comunale ed a suo insindacabile giudizio disporre, con deliberazione motivata, la revoca dell'incarico oggetto della presente convenzione dandone apposita comunicazione al professionista incaricato.

Lo stesso professionista, in ordine ai contenuti del precedente comma, dichiara espressamente di accettare tale clausola e le parti concordano che, in tal caso, il professionista avrà diritto alla liquidazione del compenso per il lavoro svolto ed al rimborso delle spese sostenute.

**ART. 9** - È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie che avessero a sorgere, tra Comune e Professionista, in ordine alla presente convenzione, anche in riferimento all'interpretazione degli articoli della stessa, che non sia possibile comporre in via amministrativa, è competente il giudice del luogo ove la presente convenzione è stata stipulata. In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

**ART. 10** - Ad ogni effetto e per ogni eventuale comunicazione, relativa all'incarico, il professionista elegge domicilio presso il suo studio legale sito in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, per tutta la durata del rapporto con il Comune

**ART. 11** - Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge comunque vigenti in materia.

**ART. 12** - Le parti stabiliscono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente;

**ART. 13** - L'efficacia dell'incarico di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, formalizzato con la presente convenzione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di questo atto.

Il presente atto consta di numero 4 pagine .

Letto e confermato viene sottoscritto per come in appresso.

**IL PROFESSIONISTA** (Avv \_\_\_\_\_ .)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI**  
(ALOE MARIO)

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

**Il Sindaco**  
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°713/2016) a partire dal **25.10.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **14854** del **25.10.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio  
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.  
Dalla Residenza Municipale, li **25.10.2016**



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. **Mario ALOE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **25.10.2016** al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE